



Promemoria azioni al portatore

Promemoria concernente l'obbligo di tenuta di un elenco dei titolari di azioni al portatore sancito dal diritto societario e l'obbligo di notifica dei titolari di azioni al portatore.

Nel quadro dell'attuazione delle Raccomandazioni del gruppo d'azione finanziaria (GAFI) riviste nel 2012 si è proceduto ad adeguare e/o integrare il diritto societario nel Codice delle obbligazioni (CO) con effetto dal 1° luglio 2015. Le modifiche comportano nuovi obblighi di dichiarazione e di trasparenza a carico di coloro che detengono azioni al portatore.

Ne derivano di conseguenza anche nuovi obblighi per le società anonime con azioni al portatore. Detti obblighi vengono illustrati qui di seguito. In base all'art. 697l CO le società anonime devono tenere ora un elenco dei titolari di azioni al portatore contenente nome e cognome o ragione sociale, indirizzo, nazionalità e data di nascita di ogni titolare di azioni al portatore.

Inoltre, ai sensi dell'art. 697i CO, chi acquista azioni al portatore di una società le cui azioni non sono quotate in borsa deve notificare entro un mese alla società anonima tale acquisto, il proprio nome e cognome o la ragione sociale e il proprio indirizzo, deve provare di essere in possesso delle azioni al portatore e identificarsi come segue:

1. se è una persona fisica, mediante un documento d'identità ufficiale, originale o copia, provvisto di fotografia;
2. se è una persona giuridica svizzera, mediante un estratto del registro di commercio;
3. se è una persona giuridica straniera, mediante un estratto aggiornato autenticato del registro di commercio estero o mediante un documento equivalente.

L'azionista deve informare la società di ogni modifica del proprio nome e cognome o della ragione sociale e del proprio indirizzo.

Attenzione: l'obbligo di notifica non sussiste se le azioni al portatore sono state emesse come titoli contabili. In questo caso la società designa un ente di custodia in Svizzera presso il quale le azioni al portatore sono depositate o nel cui registro principale sono iscritte.

Se il titolare di azioni al portatore non ottempera agli obblighi di notifica entro un mese dall'acquisto delle azioni conformemente all'art. 697i CO, i suoi diritti sociali (ad es. partecipazione all'assemblea generale) e i suoi diritti patrimoniali (ad es. diritto al dividendo) decadono, come sancito dall'art. 697m CO. Il consiglio di amministrazione controlla che nessun azionista eserciti i propri diritti in violazione degli obblighi di notifica.